

**Formez PA**  
**Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.**

Deliberazione del Commissario Straordinario  
n. 52 del 26 luglio 2017

**Oggetto: *dismissione della partecipazione detenuta in Ancitel S.p.A. in attuazione della  
Revisione straordinaria delle partecipazioni di Formez PA ex art. 24 TUSP***

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Premesso**

- che Formez PA è socio di Ancitel S.p.A., di cui detiene una partecipazione pari a circa il 9,98% del capitale sociale;
- che l'Assemblea degli associati del 19 febbraio 2015 ha approvato il Piano di dismissione delle partecipazioni detenute da Formez PA ("il Piano di dismissione"), tra cui quella detenuta in Ancitel S.p.A., che non risulta più coerente con gli obiettivi strategici dell'ente, così come individuati nel Piano sopra citato;
- che, in conseguenza, con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 16 del 10 aprile 2015, si è dato avvio alla dismissione della partecipazione in esame, con l'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica, mediante un'asta con il sistema delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo posto a base, indetta con Avviso pubblicato il 1° luglio 2015 ed andata deserta, in vista della mancata ricezione di offerte alla data di scadenza, come da conforme dichiarazione del Responsabile del procedimento del 18 settembre 2015 prot. n. 22011;
- che, vista la Delega conferita al Governo per la disciplina del riordino delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124, nelle more, l'ente ha ritenuto di dover attendere l'emanazione del relativo decreto onde uniformarsi alle disposizioni recate dal nuovo testo ai fini della dismissione in esame;
- che il Decreto legislativo del 19 agosto 2016 n. 175, recante, appunto, il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (il "TUSP"), ex art. 24, ha prescritto che le pubbliche amministrazioni effettuino, entro il 23 marzo 2017 (termine successivamente procrastinato al 30 settembre 2017, con dlgs. n. 100 del 16 giugno 2017) la Revisione straordinaria delle partecipazioni detenute, individuando quelle da alienare, o oggetto di ulteriori misure di riassetto, in quanto non rispondenti ai criteri analiticamente previsti dal TUSP;
- che la deliberazione del Commissario Straordinario n. 37 del 12 dicembre 2016 (la "Deliberazione"), di cui ha pienamente preso atto e fatto proprie le relative determinazioni l'Assemblea degli associati del 20 dicembre 2016, ha attuato la Revisione straordinaria delle partecipazioni di Formez PA ex art. 24 del TUSP, con l'approvazione del Piano di ricognizione delle partecipazioni societarie possedute alla data del 23 settembre 2016 e della Relazione Tecnica allegata, ivi individuando quelle da alienare, e le relative modalità per l'alienazione, da effettuare entro un anno dall'approvazione della detta ricognizione;
- che, con riferimento ad Ancitel S.p.A., è stato ampiamente motivato nell'ambito del suddetto Piano di ricognizione, che la necessaria dismissione della relativa partecipazione detenuta si fonda sulla circostanza che le attività prevalenti svolte dalla società non sono



conformi a quelle individuate ai commi 2 e 3 dell'art. 4 del TUSP, né necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali di Formez PA;

visto

- che, quanto alle modalità di alienazione delle partecipazioni societarie detenute, l'art. 10, comma 2 del TUSP statuisce che la stessa sia effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, e che sia fatto salvo il diritto di prelazione dei soci conferito dallo statuto sociale;
- che l'art. 24, comma 5 del TUSP prevede, per le ipotesi di mancata alienazione delle partecipazioni individuate nel Piano, entro un anno dalla ricognizione in virtù della quale si è dato avvio al relativo procedimento, la possibilità per l'amministrazione procedente di ottenere la liquidazione della stessa in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, comma 2, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile;
- che la Deliberazione, sulla base di quanto motivato nel Piano di ricognizione, stante la mancata alienazione della partecipazione, essendo andata deserta la precedente asta pubblica esperita in virtù del Piano delle dismissioni approvato, ha ritenuto di poter procedere alla richiesta di liquidazione in denaro dell'intera quota di partecipazione detenuta, ai sensi del citato art. 24 comma 5 del TUSP;
- che Ancitel S.p.A., acquisita la Deliberazione ed il Piano di ricognizione, per le determinazioni inerenti la relativa partecipazione, con comunicazione del 30 gennaio 2017, prot. Formez n. 2719, ha contestato la validità, in termini di presupposto per attivare il procedimento di liquidazione di cui all'art. 24, comma 5 del TUSP, della procedura ad evidenza pubblica esperita dall'ente prima dell'entrata in vigore del TUSP;
- che il decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017, recante Disposizioni integrative e correttive al TUSP, in vigore dal 27 giugno 2017, in virtù del rinvio al 30 settembre 2017 della scadenza entro cui le amministrazioni pubbliche devono adottare l'atto ricognitivo delle partecipazioni possedute, all'art. 21, nel fare salvi gli effetti già prodotti dall'attuazione delle norme recate dal detto testo, ha stabilito che la disposizione di cui all'articolo 24, comma 5, si applichi a decorrere dal 1° ottobre 2017;
- che l'Assemblea dei soci di Ancitel S.p.A. del 1 giugno 2017 ha, *medio tempore*, approvato il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, da cui risulta il valore attualizzato patrimoniale della partecipazione detenuta da Formez PA, sulla base del patrimonio netto della società di cui alla relativa situazione patrimoniale;

rilevato

- che Formez PA, in attuazione della Revisione straordinaria approvata, intende dare immediato e certo impulso alla definitiva dismissione della partecipazione detenuta in Ancitel S.p.A. - peraltro ha già in corso prima della relativa entrata in vigore - nei termini previsti dal TUSP;
- che, a tali fini, sentiti gli Uffici competenti dell'ente, si rileva l'opportunità di esperire una nuova procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 10 del TUSP, considerato altresì che, qualora il tentativo di cessione della quota di partecipazione non vada a buon fine, trascorso un anno dalla ricognizione di cui alla Deliberazione, Formez PA potrà chiederne la liquidazione in denaro del relativo valore, ai sensi dell'articolo 24, comma 5;

ritenuto, pertanto,

- di procedere ad un nuovo pubblico incanto che, preveda, entro un limite predeterminato, l'ammissione di offerte in ribasso rispetto al prezzo a base d'asta, pari ad Euro 173.059,58 (centosettantatremilacinquantanove/58) per l'intera quota di partecipazione detenuta in

Ancitel S.p.A., pari al valore della stessa sulla base del patrimonio netto della società, come risultante dall'ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 2016;

visti altresì

- gli artt. 24, 10 e 7 comma 1 del TUSP;

### DELIBERA

- al fine di dismettere la partecipazione detenuta in Ancitel S.p.A. in attuazione della Revisione straordinaria di cui all'art. 24 del TUSP, adottata con la Deliberazione, di procedere alla vendita dell'intera quota di partecipazione detenuta, pari a circa il 9,98% del capitale sociale, con procedura ad evidenza pubblica, mediante asta con il sistema delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo posto a base, costituito dal valore della quota con metodo del patrimonio netto, calcolato sulle risultanze del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, approvato il 1 giugno 2017;
- a tali fini, di pubblicare un avviso d'asta pubblica contenente gli elementi necessari per il legittimo svolgimento della procedura in esame, ai sensi dell'art. 10 del TUSP, all'esito della quale l'aggiudicazione e la successiva stipula del contratto di vendita dell'intera partecipazione detenuta da Formez PA in Ancitel S.p.A., avrà luogo a favore del soggetto che offrirà il minor ribasso percentuale, non superiore al 30% dello stesso, rispetto al prezzo a base d'asta, con riserva di eventuali successive determinazioni che dovessero rendersi necessarie all'esito della suddetta procedura, fatto salvo l'esercizio del diritto di prelazione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del TUSP, e nei termini previsti dallo statuto sociale;
- di nominare l'avv. Rossella Mancusi Barone, responsabile dell'Ufficio Partecipazioni, Affari Societari e *Spending Review* responsabile del procedimento;
- di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, al Collegio dei Revisori dei conti e al magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo ex art. 12, l. 259/1958.

Il Commissario Straordinario  
Marta Leonori

